

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2753-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1327)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti
con il territorio di Taiwan

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 novembre 2014*

(Relatori: **MONACO**, per la III Commissione;
PELILLO, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze), il 18 marzo 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2753.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2753, approvato dal Senato, recante « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » nonché le materie « sistema tributario e contabile » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2753, approvato dal Senato, recante « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan »;

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

con riferimento al regime di tassazione applicabile ai redditi immobiliari di cui all'articolo 6, ciascun territorio applicherà le proprie regole interne relative al regime di deducibilità degli oneri, fermo restando che il territorio di residenza del beneficiario dei

redditi in questione avrà l'obbligo di eliminare la doppia tassazione attraverso la concessione del credito per l'imposta pagata, come previsto dall'articolo 23 del provvedimento in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili delle imprese, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito quantificata complessivamente, in conformità a quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, in euro 6.000 annui a decorrere dal 2015;

l'articolo 8, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, non appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione;

la stima del minor gettito conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente il regime di tassazione dei dividendi, quantificata in 350 mila euro annui a decorrere dal 2015, risulta prudentiale, essendo in linea con quanto mediamente osservato per tali redditi nel triennio d'imposta 2010-2012;

il calcolo della perdita di gettito derivante dal regime di tassazione dei canoni, stimato dalla relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal Senato in euro 27.000 annui a decorrere dal 2015, è stato effettuato tenendo conto di un ammontare complessivo di canoni non soggetti a ritenuta pari a 15 mila euro;

gli articoli 13, 14 e 17, concernenti rispettivamente il regime di tassazione applicabile agli utili di capitale, ai redditi derivanti dall'esercizio delle professioni indipendenti nonché ai redditi di artisti e sportivi, non appaiono suscettibili di determinare, sulla base dei dati disponibili, effetti apprezzabili di gettito;

l'articolo 16, in materia di regime di tassazione di compensi e gettoni di presenza di amministratori di società, non appare suscettibile di determinare effetti apprezzabili di gettito, stante l'esiguo numero dei soggetti coinvolti e il carattere presumibilmente compensativo dei flussi fiscali in entrata e in uscita;

nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, di cui all'articolo 31, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2753, approvato dal Senato, recante « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan »;

premesso che:

il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;

il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;

l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;

l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili

impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2753, approvato dal Senato, che disciplina i rapporti fiscali tra l'Italia e il territorio di Taiwan;

preso atto che il testo in esame, regolando i rapporti tributari tra i due Paesi, può incentivare gli scambi commerciali tra Italia e Taiwan, assicurando agli investitori e agli operatori economici interessati un quadro normativo certo, con l'esclusione di fenomeni di doppia imposizione;

considerato, altresì, che il provvedimento si propone di favorire la cooperazione tra Italia e Taiwan in funzione della lotta all'evasione fiscale;

valutati favorevolmente i profili più direttamente riferibili a materie di interesse della Commissione, riferiti, in particolare, alla tassazione dei redditi da lavoro e da pensione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2753 Governo, approvato dal Senato, recante « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan »;

preso atto che, in mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma, l'accordo si ispira a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, adattandoli alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati, al fine di favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale;

rilevato che le disposizioni sono volte ad eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori, prevedendo l'adozione di un criterio territoriale per l'individuazione dei redditi e delle attività da sottoporre al regime di imposizione fiscale;

considerato che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende maggiormente difficile ricondurre le attività produttive di reddito fiscalmente imponibili ad un determinato Stato o territorio, e ritenuta opportuna l'individuazione di criteri di imposizione fiscale diversi da quello territoriale, maggiormente riconducibili alla tipologia del contratto elettronico;

rilevato peraltro che il disegno di legge ha natura di accordo bilaterale, mentre l'individuazione di criteri di imposizione fiscale nuovi andrebbe necessariamente elaborata a livello sovranazionale;

ricordato infine, che il prossimo Consiglio europeo si impegna nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0029860